



01 LUG. 2016

ORDINANZA N. 35602 DEL \_\_\_\_\_

ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA IL GIORNO 02/07/2016 DI BEVANDE ALCOLICHE O SUPERALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E BEVANDE DI QUALSIASI SPECIE IN CONTENITORI IN VETRO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI UBICATE SUL LUNGOMARE MARCANTONIO COLONNA.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO CHE** sabato 2 Luglio p.v., in concomitanza con la partita di calcio ITALIA-GERMANIA, valevole per i quarti di finale nell'ambito della manifestazione sportiva internazionale EURO2016, l'associazione ZONASPORT di Molfetta ha organizzato la visione della competizione in maxischermo, presso il lungomare Marcantonio Colonna, nel tratto compreso tra via Verni e via A. Doria;

#### CONSIDERATO CHE:

L'evento ha carattere di eccezionalità e che lo stesso comporterà la presumibile partecipazione di numerosi tifosi;

Tale circostanza potrebbe generare criticità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcoliche, con conseguenze inevitabili sul rispetto del decoro urbano e sull'igiene pubblica, per l'eventuale diffusione di schiamazzi, e di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie in vetro, spesso ridotte in frantumi, e lattine;

**RITENUTO** di dover prevenire le eventuali problematiche derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e dalla possibile rottura di contenitori in vetro, fonte di degrado e di igiene pubblica per quanti parteciperanno all'evento;

**RITENUTA** l'urgente necessità, di vietare nell'area sopraindicata la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

**VISTA** la richiesta prot. 26219 del 12/05/2016 e reintegro in data 30/06/2016, avanzata dal sig. Scardigno Danilo in qualità di presidente dell'Associazione ZONASPORT;

#### VISTI:

- l'art. 50 comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.mm.ii.;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la L. N. 698/81 e ss.mm.ii.;
- il D. L.vo n. 114/98 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

### ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati:  
ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria;

UBICATE SUL LUNGOMARE MARCANTONIO COLONNA

### **E' FATTO DIVIETO**

IL GIORNO 02 LUGLIO P.V., in concomitanza con la visione in maxischermo della partita di calcio ITALIA-GERMANIA organizzata dall'associazione culturale ZONASPORT;

- a) DI VENDERE, PER ASPORTO O CEDERE A TERZI A QUALUNQUE TITOLO, BEVANDE ALCOLICHE O SUPERALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE;
- b) DI VENDERE BEVANDE DI QUALSIASI SPECIE IN CONTENITORI IN VETRO.


Il personale della Corpo di Polizia Locale-Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della stessa.  
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, dove sarà consultabile a partire dalla data di pubblicazione e fino al 3 luglio 2016, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) e notificata:


- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- AL COMANDO VV.F COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL COMANDO COMPAGNIA DI CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- ALL'U.R.P.

Il Responsabile del procedimento  
Comandante F.F. del Corpo di P.M.  
Dott. M. Giuseppe Gadaleta



PER IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
IL SUB-COMMISSARIO

Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI



*Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.  
A norma dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Comandante F.F. del Corpo di Polizia Locale, il cui ufficio si trova in Piazza Vittorio Emanuele n. 9.*